

# DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE



UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA

REGIONE BASILICATA

Ufficio per il controllo interno di regolarità amministrativa e per il controllo sugli enti ed organismi partecipati

16BG

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 16BG.2023/D.00039

DEL 24/1/2023

Codice Unico di Progetto:

## OGGETTO

RUNTS - Codice del Terzo Settore - Procedimento di consolidamento delle trasmissioni dai pregressi registri regionali delle APS/ODV. Pubblicazione Secondo Elenco Enti in fase di diniego dell'iscrizione ex art. 31 comma 6 del D.M. n. 106/2020.

## UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

### PREIMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma	Capitolo	Importo Euro

### IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno	Num. Impegno Perente

### LIQUIDAZIONI

Num. Liquidazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

### VARIAZIONI / DISIMPEGNI / ECONOMIE

Num. Registrazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

### ACCERTAMENTO

Importo da accertare

Note

Visto di regolarità contabile

IL DIRIGENTE

DATA

Allegati N. 1

Atto soggetto a pubblicazione ☒ Integrale ☐ Per oggetto ☐ Per oggetto + Dispositivo

## IL DIRIGENTE

**VISTA** la D.G.R. n. 11/1998, recante: “Individuazione degli atti di competenza della Giunta”;

**VISTO** il D.lgs. n. 165/2001, recante: “Norme *generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la L. n. 241/90 ad oggetto: “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. concernente il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

**VISTO** lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con L.R. Stat. 17/11/2016 n. 1 e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** la L.R. n. 29/2019, recante: “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”;

**VISTO** il Regolamento regionale del 10.02.2021, n. 1, recante “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 10.02.2021 - Serie Speciale;

**VISTA** la D.G.R. n. 219/2021, concernente l’approvazione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Regolamento n. 1/2021, della nuova organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale;

**VISTA** la D.G.R. n. 750/2021 ad oggetto “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale”;

**VISTA** la D.G.R. n. 775/2021 ad oggetto “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. Conferimento incarichi di Direzione Generale”;

**VISTA** la D.G.R. n. 906 del 12/11/2021 ad oggetto:” Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento incarichi”, con cui è stato conferito l’incarico di dirigente dell’Ufficio per il “Controllo interno di regolarità amministrativa e per il controllo sugli Enti e Organismi partecipati” che annovera tra le proprie competenze la gestione, tenuta ed aggiornamento del Registro Regionale del RUNTS in attuazione del d.lgs. n. 117/2017;

**VISTA** la D.G.R. n. 265 del 11.05.2022, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza della Giunta regionale, di transizione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ex art. 6 del Decreto Legge n. 80/2022”;

**VISTO** il Regolamento n. 1/22 disciplinante i controlli interni di regolarità amministrativa;

**VISTO** il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, di seguito “Codice del Terzo settore”;

**RICHIAMATO** in particolare l’art. 54 del menzionato Codice del Terzo Settore con il quale:

- è demandata ad apposito Decreto Ministeriale la disciplina delle modalità con cui gli enti pubblici territoriali provvedono a comunicare al Registro unico nazionale del Terzo settore

i dati in loro possesso degli enti già iscritti nei registri speciali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale esistenti al giorno antecedente l'operatività del Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore;

- è stabilito che gli uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore, ricevute le informazioni contenute nei predetti registri, provvedono entro centottanta giorni a richiedere agli enti le eventuali informazioni o documenti mancanti e a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione;
- è sancito che l'omessa trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti agli enti del Terzo settore entro il termine di sessanta giorni comporta la mancata iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
- fino al termine delle verifiche degli Uffici Runts gli enti iscritti nei pregressi registri delle Odv e Aps continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica.

**RICHIAMATO** l'articolo 25-bis del D.L. n. 73 del 21 giugno 2022, come convertito con L. 4 agosto 2022 n. 122 (pubblicata nella G.U. n. 193 del 19 agosto 2022) secondo il quale, ai fini del computo del termine di cui all'art. 54 comma 2 del C.T.S., *“non si tiene conto del periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 15 settembre 2022”*;

**VISTO** il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15 settembre 2020, adottato ai sensi dell'articolo 53 del Codice del Terzo settore;

**RICHIAMATO** in particolare l'art. 30 del menzionato D.M. 106/2000 *“Avvio del processo di popolamento iniziale del RUNTS - ODV e APS”* con cui è stabilito che *“L'Ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali presso cui è istituito l'Ufficio statale del RUNTS, sulla base dello studio di realizzazione del sistema telematico, individua con apposito provvedimento il termine a decorrere dal quale ha inizio il processo di trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS delle regioni e province autonome e nel registro nazionale delle APS. Il termine è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero e ne viene data comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”*;

**VISTO** il Decreto Direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021 della Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il quale, in attuazione dell'articolo 30 del sopra citato D.M. n. 106/2020:

- a far data dal 23 novembre 2021 è stato reso operativo il Registro unico nazionale del Terzo settore;
- si individua espressamente nel 22 febbraio 2022 il termine dal quale decorrono i 180 giorni a disposizione degli Uffici Runts per la chiusura del procedimento di verifica, fatta salva l'applicazione delle sospensioni previste dalla normativa;

**RICHIAMATA** la Circolare Ministeriale n. 9 del 21.4.2022 con cui si esplicita che, in forza dei menzionati atti normativi e direttoriali:

- il citato D.D. n. 561/2021 si configura come comunicazione di avvio del procedimento di verifica, decorrente dal 21 febbraio 2022, dei requisiti per l'iscrizione dell'ente, sulla base delle informazioni già detenute o pervenute dall'ente ad integrazione del set di dati minimi necessari e di eventuali altre necessità istruttorie connesse alla peculiare tipologia dell'ente stesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 8, comma 3 della medesima legge n. 241/1990;
- il consolidamento delle trasmissioni sul Runts degli enti provenienti dai pregressi Registri delle Odv e Aps ha carattere di procedimento ex officio di accertamento diretto a riscontrare, attraverso l'esame della documentazione e delle informazioni trasferite e quelle acquisite

dall'ente, la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione e la conformità delle clausole statutarie alle norme imperative previste dal Codice in materia di assetto organizzativo dell'ente, anche con riferimento alla disciplina particolare di ciascuna tipologia di ente;

- la verifica post - trasmigrazione non richiede lo sviluppo di alcuna interlocuzione tra l'ufficio del RUNTS e l'ente qualora la documentazione e il set di informazioni pervenute attraverso la trasmigrazione stessa sia idoneo a confermare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nella pertinente sezione del RUNTS;
- Viceversa, il D.M. n. 106/2020 prevede lo sviluppo di un'interazione tra l'ufficio del RUNTS e l'ODV o APS coinvolta nella trasmigrazione sia qualora vi sia necessità di acquisire elementi informativi o documentali mancanti o incompleti sia allorquando sia stata necessaria l'apertura di un contraddittorio in presenza di motivi ostativi all'iscrizione. Il tratto comune ad entrambe le ipotesi è costituito dall'attivazione del dialogo con l'ente su iniziativa dell'Amministrazione procedente.

**RICHIAMATO** al riguardo l'art. 31 comma 4 del menzionato D.M. n. 106/2020 secondo il quale l'Ufficio Runts: "nel caso in cui le informazioni disponibili sulla base dati siano incomplete, richiede all'ente le informazioni e documenti mancanti. La richiesta è trasmessa dall'Ufficio competente all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ente, o, in mancanza, all'indirizzo mail del medesimo. L'elenco degli enti per i quali sono pendenti richieste di informazioni e documenti è reso disponibile sul portale del RUNTS. Il procedimento è sospeso fino alla ricezione delle informazioni e dei documenti richiesti per non oltre sessanta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dei riferimenti del destinatario sull'elenco di cui al periodo precedente. Nel caso in cui l'invio della richiesta sia avvenuto all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ente e l'Ufficio non abbia ricevuto l'avviso di avvenuta consegna, ove l'ente interessato entro 15 giorni dall'avvenuto inserimento nell'elenco abbia richiesto un nuovo invio della comunicazione, i sessanta giorni decorrono dall'effettuazione del secondo invio";

**PRESO ATTO**, pertanto, che l'inserimento dell'Ente nell'Elenco pubblicato sul Portale Runts determina la "pendenza" della richiesta di informazioni e la decorrenza dei 60 giorni di sospensione per la trasmissione delle informazioni;

**VISTO** l'Allegato Tecnico C) al D.M. n. 106/2020 C) al cui Paragrafo 7 (*Integrazione delle informazioni della trasmigrazione, esiti della trasmigrazione e pubblicità del dato*) con cui si stabilisce che:

- "Le comunicazioni da parte degli Uffici del RUNTS agli Enti, ai sensi di quanto previsto nel Decreto e nel rispetto dei tempi previsti, sono effettuate alla PEC dell'Ente, ove comunicata all'Ufficio ed eventualmente alla PEC dell'associazione affiliante qualora all'ufficio competente del RUNTS risulti l'esistenza della affiliazione. Gli Enti che hanno necessità di integrare/rettificare le informazioni, quelli non iscrivibili, e quelli iscritti nel RUNTS sono inseriti in apposite liste ...".

In assenza dell'indirizzo PEC, o in caso di esito negativo della ricevuta di consegna della comunicazione trasmessa via PEC, i termini assegnati agli enti per l'integrazione /rettifica delle informazioni decorrono dalla data di inserimento degli stessi nell'elenco dei destinatari di richieste integrative.

Attraverso il Portale sono resi accessibili i seguenti elenchi:

1. Enti per i quali si è perfezionata l'iscrizione nel RUNTS;
2. Enti per i quali è stato adottato un provvedimento di diniego a conclusione dell'istruttoria finalizzata all'iscrizione.

3. Enti per i quali è pendente una richiesta di integrazione o rettifica documentale ai fini della prosecuzione del procedimento di iscrizione;  
Qualora non abbiano precedentemente fornito un indirizzo PEC provvedono in tale occasione ai fini delle successive comunicazioni. L'indirizzo PEC verrà successivamente reso pubblico sul RUNTS".

**RICHIAMATA** inoltre la già menzionata Circolare n. 9/22 del Ministero del Lavoro nella parte in cui si sottolinea quanto segue:

- per gli enti in trasmigrazione le interlocuzioni con gli uffici del RUNTS titolari dei procedimenti non avverranno tramite la piattaforma ma esclusivamente "extra-sistema", ad esempio attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata che ciascun ufficio ha obbligo di rendere disponibile.
- L'ente in trasmigrazione che aspiri all'iscrizione sul Runts deve comunicare una PEC, di cui si sia obbligatoriamente dotato ex art. 6 comma 3 del D.M. n. 106/2020, il cui indirizzo sia ad uso diretto ed esclusivo dell'ente, ovvero del rappresentante legale e degli amministratori. In via eccezionale ed esclusivamente a titolo provvisorio potrà essere utilizzato un indirizzo PEC attivo, non in uso esclusivo all'ente purché ai fini del perfezionamento dell'iscrizione l'indirizzo da inserire tra le informazioni del RUNTS dovrà sia direttamente e univocamente in uso all'ente da iscrivere.
- In assenza dell'indirizzo PEC, o in caso di esito negativo della ricevuta di consegna della comunicazione trasmessa via PEC, i termini assegnati agli enti per l'integrazione /rettifica delle informazioni decorrono dalla data di inserimento degli stessi nell'elenco dei destinatari di richieste integrative".
- Attraverso il Portale sono resi accessibili – tra gli altri - gli elenchi degli enti per i quali è pendente una richiesta di integrazione o rettifica documentale ai fini della prosecuzione del procedimento di iscrizione.
- La procedimentalizzazione stabilita dagli articoli 31-33 del D.M. n. 106/2020, letta in modo organico e con riguardo ai principi e alle disposizioni rivenienti dalla legge n. 241/1990, implicando che la fase di interazione tra l'ufficio del RUNTS e l'ente possa essere attivata anche su iniziativa di quest'ultimo, assicura il pieno rispetto del principio di partecipazione.
- Pertanto, le ODV e le APS interessate dalla trasmigrazione potranno, anche senza attendere la richiesta dell'ufficio del RUNTS, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b) della già citata legge n. 241/1990, presentare memorie e documenti all'amministrazione competente, tra cui ad esempio statuto modificato, anche ai fini dell'iscrizione in una sezione del RUNTS diversa da quella di provenienza.

**RILEVATO** pertanto, come chiarito anche dalla menzionata Circolare n. 9/22, che ai fini della iscrizione degli enti in trasmigrazione sul Runts è indispensabile che gli uffici deputati abbiano potuto acquisire alcuni dati basilari all'alimentazione della piattaforma che rendano pubblicamente identificabile l'ente e immediatamente verificabile la sussistenza dei presupposti normativi per l'iscrizione, quali:

- Sede legale attuale dell'ente;
- Dati anagrafici e fiscali del legale rappresentante in carica;
- Contatti telefonici del legale rappresentante;
- Copia di atto costitutivo ovvero di dichiarazione della sua eventuale insussistenza o irrecuperabilità;
- Copia dello Statuto vigente aggiornato al C.T.S. e relativi verbali di adozione;
- Ricevute dell'avvenuta registrazione di atto costitutivo e statuto;

- PEC attiva direttamente e univocamente in uso all'Ente;
- Eventuale possesso della personalità giuridica acquisita ex D.P.R. 361/2000;
- Eventuale adesione/affiliazione ad altri enti con relativo codice fiscale;
- Eventuale iscrizione nei Registri di Protezione civile;

**RILEVATO** in proposito che alcuni dei dati e documenti richiesti dal Portale Runts possono essere acquisiti solo mediante la partecipazione attiva e la collaborazione delle associazioni interessate, dall'esame complessivo dei quali dipende la possibilità di verifica – da parte degli Uffici Runts – dell'effettivo possesso dei requisiti per l'iscrizione e la conformità delle clausole statutarie alle norme imperative previste dal Codice, avuto riguardo alle specificità di ciascuna tipologia di ente;

**DATO ATTO** che in data 22 febbraio 2022 sono iniziati *ex officio*, sulla base delle trasmigrazioni effettivamente risultanti a tale data sul Portale ministeriale, i procedimenti di verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nel RUNTS degli enti già iscritti nei preesistenti registri delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociali della Regione Basilicata, come previsto dall'art. 54 del Codice del Terzo settore e dettagliatamente disciplinato dagli artt. 31-33 del D.M. n. 106/2020;

**ESAMINATA** la documentazione agli atti sul Portale, così come trasmigrata dal competente Ufficio trasmigrante, relativa alle pratiche di cui all'allegato Elenco A;

**DATO ATTO** che

- l'Ufficio Runts preliminarmente ha preso contatto informale, con ciascuno dei soggetti presenti sulla Piattaforma come legali rappresentanti degli enti in trasmigrazione di cui al menzionato Elenco A, di cui fosse indicato un recapito telefonico;
- in tale fase è stato acquisito, ove fornito dal referente contattato, il nominativo e recapito telefonico del legale rappresentante in carica nonché l'indirizzo PEC attivo dell'Ente, non presente in piattaforma;
- è stato acquisito, ove l'Ente fosse privo di indirizzo PEC, il riferimento di altra PEC messa a disposizione dal legale rappresentante o da altro soggetto, da utilizzarsi in via transitoria per le comunicazioni intermedie propedeutiche all'iscrizione;
- è stato acquisito altresì, ove l'ente non fosse ancora munito di Casella Pec dedicata, altro indirizzo di e-mail ordinaria indicato dal referente dell'associazione;
- è stato annunciato informalmente l'avvio delle richieste istruttorie, della documentazione integrativa e dei dati minimi necessari al completamento dell'iter di consolidamento delle trasmigrazioni.

**DATO ATTO** che, all'esito di tale attività, l'Ufficio Runts ha avviato, per ciascuno degli enti di cui all'allegato A, la richiesta ex art. 31 comma 4 del D.M. n. 106/2020 di informazioni e documenti mancanti, incompleti o non aggiornati mediante trasmissione con Posta Elettronica Certificata o, se mancante, a mezzo mail ordinaria all'indirizzo di posta elettronica segnalato dal referente dell'Ente stesso;

**DATO ATTO** altresì che, come previsto al menzionato art. 31 comma 4 del D.M. 106/2020, ciascuno degli enti interessati è stato inserito – mediante le funzionalità della Piattaforma - nell'Elenco pubblicato sul portale del RUNTS degli enti per i quali sono pendenti richieste di informazioni e documenti, con ciò sospendendo il procedimento - per sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dei riferimenti del destinatario sull'elenco stesso - fino alla ricezione delle informazioni e dei documenti richiesti, come risulta dal menzionato Allegato A che riporta la corrispondente data di decorrenza termini;

**RILEVATO** che, alla data del presente provvedimento, gli Enti riportati al citato Allegato A non hanno fornito alcun riscontro, con qualsiasi mezzo, alle richieste avanzate dall'Ufficio e che pertanto è prossima la scadenza dei termini complessivi per la conclusione del procedimento, tenuto conto anche della sospensione dei termini di cui all'art. 31 comma 4 e all'art. 25-bis del D.L. n. 73 del 21 giugno 2022, come convertito con L. 4 agosto 2022 n. 122;

**RILEVATO** pertanto che l'inerzia dell'Ente impedisce, per quanto innanzi descritto e previsto, l'attività istruttoria dell'Ufficio Runts di accertamento della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nonché l'alimentazione del Portale con il set di dati minimi indispensabili al transito della pratica;

**RICHIAMATO** altresì l'art. 31 comma 6 del D.M. n. 106/2020 secondo il quale "L'omessa trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti, entro sessanta giorni, comporta la mancata iscrizione dell'ente nel RUNTS. La mancata iscrizione è comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ente. Di essa è altresì data notizia sul portale del RUNTS, in un'apposita lista degli enti non iscritti. Nel caso di cui al presente comma l'Ufficio non è tenuto a comunicare anticipatamente all'ente inadempiente, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990, i motivi ostativi all'iscrizione";

**DATO ATTO** che gli Enti riportati all'Allegato A, in fase di traslazione in applicazione dell'art. 54 del D.Lgs. n. 117/2017 e delle disposizioni del Titolo VIII del D.M. n. 106/2020, sono presenti nell'Elenco generale degli enti per i quali sono pendenti richieste di informazioni e documenti ex art. 31 comma 4 del D.M. n. 106/2020, pubblicato sul portale del RUNTS, con decorrenza dalle rispettive date di inserimento sullo stesso;

**DATO ATTO** altresì della perdurante inerzia dei medesimi Enti di cui all'Allegato A nella trasmissione di informazioni, documenti e dati necessari allo svolgimento dell'attività istruttoria dell'Ufficio Runts, finalizzata all'accertamento della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione e della conformità delle clausole statutarie alle norme imperative previste dal Codice nonché della completa alimentazione della posizione dell'ente sul Portale del Registro indispensabile per il transito della pratica;

**RITENUTO** per l'effetto di dar corso – per i medesimi Enti di cui al menzionato Allegato A - all'adozione ex art. 31 comma 6 del D.M. n. 106/2020 del provvedimento di diniego dell'iscrizione al Runts secondo i rispettivi termini procedurali fissati dalla innanzi descritta normativa;

**CONSIDERATO** che il processo di traslazione attribuisce agli enti iscritti nei pregressi registri delle Odv e Aps la conservazione senza soluzione di continuità dei benefici dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica, ivi compreso il riconoscimento – all'esito positivo dell'iscrizione – della relativa anzianità;

**CONSIDERATO** inoltre che

- l'iscrizione nel RUNTS dà diritto ad accedere alle agevolazioni, anche di carattere fiscale, previste dal D.Lgs. n. 117/2017;
- l'accesso al 5 per mille viene consentito solo agli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS;
- l'iscrizione nel Registro è obbligatoria per gli enti del Terzo settore che si avvalgono prevalentemente o stabilmente di finanziamenti pubblici, di fondi privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni o di fondi europei destinati al sostegno dell'economia sociale o che esercitano attività in regime di convenzione o di accreditamento con enti pubblici o che intendono avvalersi delle agevolazioni previste;

**RITENUTO**, in considerazione di quanto innanzi, di invitare i medesimi Enti di cui all'Allegato A – **entro il termine di giorni sette dalla pubblicazione del presente provvedimento sul BURB** – a trasmettere all'Ufficio Runts documentazione idonea a comprovare l'avvenuto riscontro, entro il termine assentito dall'art. 31 comma 4 dall'inserimento nell'Elenco pubblicato sul Portale Runts, dei dati, informazioni e atti richiesti **esclusivamente** con le seguenti modalità:

- Mail inviata da casella Pec direttamente e univocamente in uso all'Ente;
- Spedizione alla casella Pec dedicata [runtsbasilicata@pec.regione.basilicata.it](mailto:runtsbasilicata@pec.regione.basilicata.it);
- Indicazione dell'oggetto "Riscontro atto di notifica BURB";
- Indicazione nel testo della mail del codice fiscale identificativo dell'ente;

**RITENUTO** di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Burb e di darne corrispondente notizia nella sezione "Avvisi" del Sito Istituzionale della Regione Basilicata.

## **DETERMINA**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale.

- **DI DARE ATTO** che gli Enti riportati all'Allegato A, in fase di trasmigrazione in applicazione dell'art. 54 del D.Lgs. n. 117/2017 e delle disposizioni del Titolo VIII del D.M. n. 106/2020, sono presenti nell'Elenco generale degli enti per i quali sono pendenti richieste di informazioni e documenti ex art. 31 comma 4 del D.M. n. 106/2020, pubblicato sul portale del RUNTS, con decorrenza dalle rispettive date di inserimento sullo stesso;
- **DI DARE ATTO** altresì della perdurante inerzia dei medesimi Enti di cui all'Allegato A nella trasmissione di informazioni, documenti e dati necessari allo svolgimento dell'attività istruttoria dell'Ufficio Runts, finalizzata all'accertamento della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione, della conformità delle clausole statutarie alle norme imperative previste dal Codice nonché alla completa alimentazione della posizione dell'ente sul Portale del Registro indispensabile per il transito della pratica;
- **DI PROCEDERE** per l'effetto – per i medesimi Enti di cui al menzionato Allegato A - all'adozione ex art. 31 comma 6 del D.M. n. 106/2020 del provvedimento di diniego dell'iscrizione al Runts secondo i rispettivi termini procedurali fissati dalla innanzi descritta normativa;
- **DI INVITARE** i medesimi Enti di cui all'Allegato A - entro il termine **entro il termine di giorni sette dalla pubblicazione del presente provvedimento sul BURB** - a trasmettere all'Ufficio Runts documentazione idonea a comprovare l'avvenuto riscontro, entro il termine assentito dall'art. 31 comma 4 dall'inserimento nell'Elenco pubblicato sul Portale Runts, dei dati, informazioni e atti richiesti **esclusivamente** con le seguenti modalità:
  - Mail inviata da casella Pec direttamente e univocamente in uso all'Ente;
  - Spedizione alla casella Pec dedicata [runtsbasilicata@pec.regione.basilicata.it](mailto:runtsbasilicata@pec.regione.basilicata.it);
  - Indicazione dell'oggetto "Riscontro atto di notifica BURB";
  - Indicazione nel testo della mail del codice fiscale identificativo dell'ente;
- **DI AVVISARE** espressamente i medesimi Enti di cui all'Allegato A che, in mancanza di quanto fissato al punto che precede, l'Ufficio procederà – senza altro avviso – al diniego dell'iscrizione sul Runts;
- **DI PUBBLICARE** integralmente il presente provvedimento sul Burb e di darne corrispondente notizia nella sezione "Avvisi" del Sito Istituzionale della Regione Basilicata.



L'ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE P.O.

IL DIRIGENTE

**Assunta Palamone**

La presente determinazione è firmata con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

### OGGETTO

RUNTS - Codice del Terzo Settore - Procedimento di consolidamento delle trasmissioni dai pregressi registri regionali delle APS/ODV. Pubblicazione Secondo Elenco Enti in fase di diniego dell'iscrizione ex art. 31 comma 6 del D.M. n. 106/2020.

### UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Note

Visto di regolarità amministrativa

IL DIRIGENTE

DATA

### OSSERVAZIONI

IL DIRETTORE GENERALE

**Michele Busciolano**

La presente determinazione è consultabile, previa autorizzazione sulla rete intranet della Regione Basilicata all'indirizzo <http://attidigitali.regione.basilicata.it/AttiDigitali>